



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.5.2005
COM(2005) 183 definitivo

2005/0066 (ACC)
2005/0067 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera
riguardante la revisione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione
Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità**

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione
Svizzera riguardante la revisione dell'Accordo tra la Comunità europea e la
Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della
conformità**

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera (in appresso "le Parti") sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità¹ è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
2. Al fine di ottimizzarne e semplificarne ulteriormente il funzionamento, le Parti hanno deciso di modificare alcuni punti dell'Accordo.
3. Le menzionate modifiche mirano ad una riduzione degli oneri amministrativi attinenti alla gestione dell'Accordo, ad un'ulteriormente facilitazione degli scambi e ad un'applicazione chiara e agevole del medesimo.
4. Al fine di alleggerire gli oneri amministrativi, la modifica dell'articolo 10 sopprime l'obbligo da parte del Comitato istituito ai sensi dell'Accordo di emanare decisioni formali per il riconoscimento, la modifica del campo di attività o la revoca del riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità qualora detto riconoscimento, modifica del campo di attività o revoca del riconoscimento dell'organismo di valutazione della conformità non sia stato contestato dall'altra Parte. Una decisione formale è invece richiesta qualora il riconoscimento, la modifica del campo di attività o la revoca del riconoscimento dell'organismo di valutazione della conformità sia oggetto di contestazione.
5. All'articolo 11 vengono definite in modo chiaro nuove procedure per qualsiasi intervento relativo al riconoscimento, alla revoca del riconoscimento, alla modifica del campo di attività e alla sospensione degli organismi di valutazione della conformità.
6. È aggiunto un nuovo paragrafo all'articolo 11 volto a far luce sulla validità dei certificati rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità il cui riconoscimento è stato revocato.
7. La formulazione degli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è modificata per tener conto delle revisioni degli articoli 10 e 11.
8. Sono soppresse alcune disposizioni dell'articolo 6 che ripetono le disposizioni dell'articolo 11.
9. All'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, il riferimento al presidente del Comitato è errato essendo il Comitato stesso copresieduto dalle Parti; esso è stato pertanto soppresso.
10. L'articolo 2 fa riferimento ad una versione specifica della guida ISO/CEI. Onde evitare di dover modificare l'Accordo in occasione di ogni nuova versione, il riferimento specifico di cui all'articolo 2 è stato eliminato e sostituito con un riferimento generico alle definizioni stabilite da ISO e CEI. È stato inoltre soppresso, nello stesso articolo, il riferimento alle definizioni di cui alla norma europea EN 45020 (versione 1993), non essendo esso più valido.

¹ 2002/309/CE, Euratom; GU L 114/1 del 30.4.2002.

11. All'articolo 8 è stato introdotto l'obbligo di indicare l'eventuale sospensione degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti nella relativa lista.
12. La modifica dell'articolo 9 contempla la necessità da parte delle autorità designatrici di adoperarsi al meglio per garantire l'adeguata collaborazione tra gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti.
13. All'articolo 4 sono state soppresse le disposizioni in materia di norme di origine al fine di facilitare gli scambi e di rendere più agevole la gestione dell'Accordo in caso di dubbio circa la sua applicabilità. Esso si applica pertanto a tutti i prodotti ivi contemplati, indipendentemente dalla loro origine.
14. Ai fini di una gestione più trasparente, l'articolo 12 introduce l'obbligo di comunicare per iscritto qualsiasi modifica attinente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili.
15. La presente proposta non ha implicazioni finanziarie né vi sono implicazioni per le PMI.
16. La modifica dell'Accordo è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tenuto conto del carattere necessario delle menzionate modifiche, la Commissione auspica l'adozione delle decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante la revisione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera
riguardante la revisione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione
Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Confederazione Svizzera riguardante la revisione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
- (2) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno firmare l'Accordo siglato il 14 ottobre 2004,

DECIDE:

Articolo Unico

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante la revisione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

² GU C [...] del [...], pag. [...].

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante la revisione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione³,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Confederazione Svizzera riguardante la revisione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
- (2) Tale Accordo è stato firmato, a nome della Comunità europea, in data [...] fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...]⁴.
- (3) È opportuno approvare il presente Accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante la revisione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'Accordo è allegato alla presente decisione.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona incaricata a depositare, a nome della Comunità europea, l'atto di approvazione di cui all'articolo 21 del presente Accordo, al fine di esprimere il consenso della Comunità ad esserne vincolata.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

ACCORDO

riguardante la revisione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in appresso denominate “le Parti”,

avendo concluso un Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (in appresso denominato “l’Accordo”),

considerando che l’Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002,

considerando la necessità di semplificare la gestione dell’Accordo,

considerando che gli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell’Accordo fanno riferimento agli organismi di valutazione della conformità figuranti all’Allegato 1,

considerando che l’articolo 2 dell’Accordo fa riferimento alle definizioni stabilite dalla Guida ISO/CEI n. 2 (versione 1996) e dalla norma europea EN 45020 (versione 1993),

considerando che l’articolo 4 dell’Accordo restringe il campo di applicazione del medesimo ai prodotti originari delle Parti conformemente alle regole in materia di origine non preferenziale,

considerando che l’articolo 6 dell’Accordo fa riferimento alla procedura di cui all’articolo 11,

considerando che l’articolo 8 dell’Accordo fa riferimento al presidente del Comitato,

considerando che l’articolo 9 dell’Accordo fa riferimento alle attività di coordinamento e di confronto tra gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti ai sensi del medesimo,

considerando che l’articolo 10 dell’Accordo istituisce un Comitato competente a deliberare circa l’inclusione degli organismi di valutazione della conformità nell’Allegato 1 e circa la loro cancellazione dal medesimo,

considerando che l’articolo 11 dell’Accordo istituisce una procedura per l’inclusione degli organismi di valutazione della conformità nell’Allegato 1 e per la loro cancellazione dal medesimo,

considerando che l’articolo 12 dell’Accordo stabilisce obblighi relativi allo scambio di informazioni,

considerando che, onde tener conto delle modifiche apportate all’articolo 11 dell’Accordo, nel testo degli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 occorre sostituire l’espressione “organismi di valutazione della conformità di cui all’Allegato 1” con “organismi di valutazione della conformità riconosciuti”,

considerando che, onde evitare di dover modificare l'Accordo in occasione di ogni revisione delle definizioni di cui alla relativa guida ISO/CEI, è opportuno eliminare dall'articolo 2 il riferimento ad una specifica versione e sostituirlo con un riferimento generico alle definizioni stabilite da ISO e CEI,

considerando che, non essendo più valido, il riferimento alle definizioni di cui alla norma europea EN 45020 (versione 1993) presente all'articolo 2 deve essere soppresso,

considerando che, al fine di facilitare gli scambi tra le Parti e nell'intento di semplificare la gestione dell'Accordo, occorre eliminare la restrizione del campo di applicazione del medesimo ai prodotti originari delle Parti di cui all'articolo 4,

considerando che, al fine di semplificare l'Accordo, occorre sopprimere alcune disposizioni dell'articolo 6 onde evitare la ripetizione con le corrispondenti disposizioni di cui all'articolo 11,

considerando che, essendo il Comitato copresieduto da entrambe le Parti, occorre eliminare all'articolo 8 il riferimento al presidente del Comitato,

considerando che, al fine di facilitare gli scambi tra le Parti e nell'intento di garantire una gestione trasparente dell'Accordo, occorre contemplare all'articolo 8 l'obbligo di indicare nella lista degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti l'eventuale sospensione degli stessi,

considerando che, per facilitare il funzionamento dell'Accordo, occorre che l'articolo 9 preveda che le autorità designatrici si adoperino al meglio per garantire l'adeguata collaborazione tra gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti,

considerando che, per semplificare la gestione dell'Accordo, occorre che l'articolo 10 preveda che il Comitato sia tenuto a emanare decisioni circa il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità o alla revoca dello stesso solo in caso di contestazione di una delle Parti,

considerando che, per semplificare il funzionamento dell'Accordo, occorre istituire all'articolo 11 una procedura più agevole per il riconoscimento, la revoca del riconoscimento, la modifica del campo di attività e la sospensione degli organismi di valutazione della conformità,

considerando che, ai fini di una maggiore trasparenza, è opportuno che l'articolo 12 introduca l'obbligo di comunicare per iscritto qualsiasi modifica attinente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nonché alle autorità designatrici e alle autorità competenti,

hanno deciso di modificare l'Accordo come segue:

Articolo 1

Modifiche dell'Accordo

1. L'articolo 1 è modificato come segue:
 - (i) al paragrafo 1, l'espressione "organismi figuranti all'Allegato 1" è sostituita da "organismi riconosciuti conformemente alle procedure di cui al presente Accordo" (in appresso "organismi di valutazione della conformità riconosciuti");
 - (ii) al paragrafo 2, l'espressione "organismi figuranti all'Allegato 1" è sostituita da "organismi di valutazione della conformità riconosciuti".

2. All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Per stabilire il significato dei termini generali relativi alla valutazione della conformità ripresi nel presente Accordo, possono essere utilizzate le definizioni stabilite da ISO e CEI."

3. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 4

Origine

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano ai prodotti contemplati dal medesimo, indipendentemente dalla loro origine."

4. L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 5

Organismi di valutazione della conformità riconosciuti

Le Parti convengono che gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 soddisfano le condizioni per procedere alla valutazione della conformità."

5. L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 6

Autorità designatrici

1. Le Parti provvedono affinché le rispettive autorità designatrici dispongano dei poteri e delle competenze necessari per procedere alla designazione degli organismi di valutazione della conformità o alla revoca della designazione, alla sospensione o alla riconferma degli organismi di valutazione della conformità designati soggetti alla loro giurisdizione.

2. Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità preposte seguono i principi generali di designazione di cui all'Allegato 2, fatte salve le disposizioni della sezione IV dell'Allegato 1. Dette autorità seguono gli stessi principi per la revoca, la sospensione e la riconferma.”
6. L'articolo 7 è modificato come segue:
- al paragrafo 1, l'espressione “organismi di valutazione della conformità posti sotto la sua giurisdizione e figuranti all'Allegato 1” è sostituita da “organismi di valutazione della conformità riconosciuti soggetti alla sua giurisdizione”.
7. L'articolo 8 è modificato come segue:
- (i) al paragrafo 1, primo comma, l'espressione “figuranti all'Allegato 1” è sostituita da “degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti”;
- (ii) al paragrafo 1, secondo comma, è soppressa l'espressione “e al presidente del Comitato”;
- (iii) al paragrafo 4, dopo il punto finale, è aggiunta la seguente frase: “Detta sospensione viene indicata nella lista comune degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di cui all'Allegato 1.”
8. L'articolo 9 è modificato come segue:
- (i) al paragrafo 2, l'espressione “organismi di valutazione della conformità soggetti alla loro giurisdizione di cui all'Allegato 1” è sostituita da “organismi di valutazione della conformità riconosciuti soggetti alla loro giurisdizione”;
- (ii) al paragrafo 3, l'espressione “organismi di valutazione della conformità di cui all'Allegato 1” è sostituita da “organismi di valutazione della conformità riconosciuti” e, dopo il punto finale, è aggiunta la seguente frase: “Le autorità designatrici si adoperano al meglio per garantire l'adeguata collaborazione tra gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti.”
9. All'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
- “4. Il Comitato si pronuncia su tutte le questioni relative al presente Accordo. Esso è responsabile in particolare:
- a) della definizione della procedura per l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 7;
- b) della definizione della procedura per l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 8;
- c) dell'emanazione di decisioni circa il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità di cui all'articolo 8;
- d) dell'emanazione di decisioni circa la revoca del riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità di cui all'articolo 8;

- e) dell'esame delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che le Parti si sono comunicate conformemente all'articolo 12, al fine di valutarne le conseguenze per l'Accordo e di modificare le corrispondenti sezioni dell'Allegato 1."

10. L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 11

Riconoscimento, revoca del riconoscimento, modifica del campo di attività e sospensione degli organismi di valutazione della conformità

1. Ai fini del riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità conformemente ai requisiti di cui ai pertinenti capitoli dell'Allegato 1, si applica la seguente procedura:
 - a) la Parte che desidera ottenere il riconoscimento di un organismo di valutazione della conformità comunica per iscritto la sua proposta in tal senso all'altra Parte, accludendo le informazioni adeguate;
 - b) se l'altra Parte accetta la proposta o non solleva obiezioni entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione della proposta, l'organismo interessato viene considerato un organismo di valutazione della conformità riconosciuto ai sensi dell'articolo 5;
 - c) se l'altra Parte solleva obiezioni per iscritto entro il predetto termine di sessanta giorni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Una Parte può revocare, sospendere o riconfermare il riconoscimento di un organismo di valutazione della conformità soggetto alla sua giurisdizione. La Parte interessata comunica immediatamente la sua decisione per iscritto all'altra Parte, specificando la data in cui la decisione è stata presa. La suddetta revoca, sospensione o riconferma decorre da tale data. Detta revoca o sospensione viene indicata nella lista comune degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di cui all'Allegato 1.
3. Una Parte può decidere di modificare il campo di attività di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto posto sotto la sua giurisdizione. L'ampliamento e la restrizione del campo di attività sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 rispettivamente.
4. In circostanze eccezionali, una Parte può contestare la competenza tecnica di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto posto sotto la giurisdizione dell'altra parte. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
5. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da un organismo di valutazione della conformità all'indomani della revoca o della sospensione del suo riconoscimento non devono essere riconosciuti dalle Parti. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da un organismo di valutazione della conformità precedentemente alla revoca del suo

riconoscimento continuano ad essere riconosciuti dalle Parti a meno che l'autorità designatrice responsabile ne abbia limitato o revocato la validità. La Parte sotto la cui giurisdizione è posta l'autorità designatrice responsabile comunica per iscritto all'altra Parte le eventuali modifiche relative alla limitazione o alla revoca della validità.”

11. L'articolo 12 è modificato come segue:

- i) al paragrafo 2, l'espressione “e le comunica” è sostituita da “e le comunica per iscritto”;
- ii) dopo il paragrafo 2, è inserito il seguente paragrafo 2 bis: “Ciascuna Parte comunica per iscritto all'altra Parte le modifiche relative alle proprie autorità designatrici e alle proprie autorità competenti.”

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono scambiate le note diplomatiche che confermano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie ai fini dell'adozione del presente Accordo.

Articolo 3

Lingue

1. Il presente Accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, nederlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
2. Al pari dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, il presente Accordo sarà tradotto quanto prima nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese. Il Comitato è competente ad approvare le suddette versioni linguistiche, le quali, una volta ottenuta l'approvazione, fanno anch'esse ugualmente fede al pari delle versioni linguistiche di cui al paragrafo 1.

In nome della Confederazione Svizzera

In nome della Comunità europea

Firmato a Berna, il

Firmato a Bruxelles, il